

Dispositivo

L'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, va interpretato nel senso che esso non osta ad un provvedimento nazionale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che permette ad un datore di lavoro di porre fine al contratto di lavoro di un dipendente per il solo motivo che quest'ultimo ha raggiunto l'età di 67 anni, e che non tiene conto del livello della pensione di vecchiaia che l'interessato percepirà, una volta che esso è obiettivamente e ragionevolmente giustificato da un obiettivo legittimo relativo alla politica del lavoro e del mercato del lavoro e costituisce un mezzo appropriato e necessario per il suo conseguimento.

(¹) GU C 152 del 21.5.2011.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus — Estonia) — AS Pimix, in liquidazione/ Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus, Põllumajandusministeerium

(Causa C-146/11) (¹)

(Adesione di nuovi Stati membri — Fissazione dell'imposta sulle scorte eccedenti di prodotti agricoli — Rinvio, contenuto in una disposizione della normativa nazionale, ad una disposizione di un regolamento dell'Unione che non è stato regolarmente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nella lingua dello Stato membro di cui trattasi)

(2012/C 287/19)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti

Ricorrente: AS Pimix, in liquidazione

Convenuti: Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus, Põllumajandusministeerium

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Riigikohus — Interpretazione degli articoli 288, paragrafo 2, TFUE e 297, paragrafo 1, TFUE, nonché del regolamento (CE) n. 1972/2003 della Commissione, del 10 novembre 2003, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria all'Unione europea (GU L 293, pag. 3) nonché delle sentenze della Corte nelle cause C-161/06, C-560/07 e C-140/08 — Adesione di nuovi Stati membri — Fissazione di un prelievo sulle scorte eccedenti di prodotti agricoli — Rinvio, in una disposizione legislativa nazionale, ad una disposizione di un regolamento dell'Unione europea che non è stato regolarmente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nella lingua dello Stato membro in

questione alla data prevista per la determinazione della scorta eccedente — Attuazione o meno del regolamento ai sensi della giurisprudenza della Corte

Dispositivo

L'articolo 58 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta, in Estonia, all'applicazione nei confronti dei privati di disposizioni del regolamento (CE) n. 1972/2003 della Commissione, del 10 novembre 2003, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria all'Unione europea, che, alla data del 1° maggio 2004, non fossero né pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in lingua estone né riprodotte nel diritto nazionale di tale Stato membro, anche qualora detti privati abbiano potuto prenderne conoscenza con altri mezzi.

(¹) GU C 160 del 25.5.2011.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Fra.bo SpA/Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eV (DVGW) — Technisch-Wissenschaftlicher Verein

(Causa C-171/11) (¹)

(Libera circolazione delle merci — Misure di effetto equivalente a una restrizione quantitativa — Processo nazionale di certificazione — Presunzione di conformità al diritto nazionale — Applicabilità dell'articolo 28 CE ad un ente di certificazione privato)

(2012/C 287/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Fra.bo SpA

Convenuta: Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eV (DVGW) — Technisch-Wissenschaftlicher Verein

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Düsseldorf — Interpretazione degli articoli 34, 101 e 106, paragrafo 2, TFUE — Applicazione di tali disposizioni all'attività di un'associazione privata (Technisch-Wissenschaftlicher Verein), riconosciuta da uno Stato membro come organismo di accreditamento per determinati prodotti — Effetto diretto orizzontale dell'articolo 34 TFUE

Dispositivo

L'articolo 28 CE dev'essere interpretato nel senso che si applica alle attività di normalizzazione e di certificazione di un ente privato, qualora la legislazione nazionale consideri conformi al diritto nazionale i prodotti certificati da tale ente e ciò produca l'effetto di ostacolare la commercializzazione di prodotti sprovvisti di tale certificato.

(¹) GU C 226 del 30.7.2011.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica, HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem dd/Bundesminister für Finanzen

(Causa C-176/11) (¹)

(Articolo 56 TFUE — Restrizione alla libera prestazione dei servizi — Giochi d'azzardo — Normativa di uno Stato membro che vieta la pubblicità di case da gioco situate in altri Stati se il livello di tutela giuridica dei giocatori in tali Stati non è equivalente a quello garantito sul piano nazionale — Giustificazione — Ragioni imperative di interesse generale — Proporzionalità)

(2012/C 287/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrenti: HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica, HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem dd

Convenuto: Bundesminister für Finanzen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verfassungsgerichtshof — Interpretazione degli articoli 56 TFUE e segg. — Libera prestazione di servizi — Gioco d'azzardo — Normativa di uno Stato membro che vieta, sul suo territorio, la pubblicità di case da gioco situate in altri Stati membri se il livello di tutela giuridica dei giocatori in tali Stati membri non è considerato equivalente al livello di tutela garantito sul piano nazionale

Dispositivo

L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale la pubblicità intesa a promuovere in detto Stato case da gioco situate in un altro

Stato membro è autorizzata solo a condizione che le norme adottate in quest'altro Stato membro in materia di tutela dei giocatori forniscano garanzie sostanzialmente equivalenti a quelle delle corrispondenti norme in vigore nel primo Stato membro.

(¹) GU C 226 del 30.7.2011.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 12 luglio 2012 — Compañía Española de Tabaco en Rama, SA (Cetarsa)/ Commissione europea

(Causa C-181/11 P) (¹)

(Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato spagnolo dell'acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio — Decisione che constata un'infrazione dell'articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Ammende — Parità di trattamento — Limite massimo del 10 % del volume d'affari — Cooperazione — Snaturamento di elementi di prova — Errore manifesto di valutazione — Difetto di motivazione)

(2012/C 287/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Compañía Española de Tabaco en Rama, SA (Cetarsa) (rappresentanti: M. Araujo Boyd, J. Buendía Sierra e A. Givaja Sanz, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier e L. Malferrari, agenti)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 3 febbraio 2011, causa T-33/05, Cetarsa/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto una domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C(2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81, n. 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 — Tabacco greggio — Spagna) nonché una domanda riconvenzionale della Commissione diretta all'aumento dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente

Dispositivo

1) L'impugnazione principale e quella incidentale sono respinte.

2) La Compañía Española de Tabaco en Rama, SA (Cetarsa) è condannata alle spese relative all'impugnazione principale.